



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

**ORDINANZA DI RIMESIONE DI QUESTIONE
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE**

- artt. 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 -

Il Tribunale ordinario di Siena, Sezione penale, Ufficio dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, in persona del Giudice per le indagini preliminari, dott. *Andrea Grandinetti*,

presa visione degli atti del procedimento in epigrafe indicato,

nei confronti di

██████████ nato ad ██████████, il ██████████

con domicilio dichiarato presso l'abitazione di residenza, sita in

██████████
con l'assistenza del difensore d'ufficio, avvocato **Deborak Da Vela** del Foro di Siena

in ordine alla seguente imputazione

della contravvenzione p. e p. dall'art. 187 co. 1 D. L. vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni, per avere circolato alla guida dell'autovettura Ford Fiesta tg. ██████████ dopo aver assunto sostanze stupefacenti, come accertato dagli operatori della Tenenza Carabinieri di ██████████ che lo identificavano durante un controllo alla circolazione stradale, ed in particolare per essere risultato positivo a cocaina, come da referto dell'Ospedale San Donato di Arezzo del 10.02.2025. commesso in ██████████ (SI) in data 30.01.2025.

esaminata la richiesta motivata di emissione di decreto penale di condanna, avanzata, in data 19 marzo 2025, dal locale Pubblico Ministero, che ha ritualmente trasmesso, in data 21 marzo 2025, il fascicolo delle indagini preliminari alla Cancelleria dell'ufficio G.i.p./G.u.p. presso il Tribunale ordinario di Siena;
osservato, in linea generale, che:

(a) l'art. 1 l. costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, prevede che: *«la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un*

giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione»;

(b) l'art. 23 l. 87/1953 prevede:

- che «nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate»;
- che «l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso»;
- che «la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente»;
- che «l'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato»;

ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei termini e per le motivazioni di cui *infra*, la **questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, per come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), l. 25 novembre 2024, n. 177** (in G.U. 29.11.2024, n. 280), in vigore dal 14 dicembre 2024, **in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma e 27 Cost.**

O S S E R V A

1. LA VICENDA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

1.1. Il procedimento penale in epigrafe indicato ha tratto l'abbrivio dalla comunicazione di notizia di reato n. 43/2-4/2025, redatta, in data 10 febbraio 2025, dalla Legione Carabinieri Toscana – Tenenza di Abbadia San Salvatore, relativa al contegno asseritamente tenuto, in data 30 gennaio 2025, dall'odierno imputato, ██████████, deferito in stato di libertà per la contravvenzione di cui all'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, vigente *ratione temporis* [pertanto, per come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), l. 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U. 29.11.2024, n. 280), in vigore dal 14 dicembre 2024].

1.2. In particolare, all'esito delle investigazioni preliminari, svolte d'iniziativa ad opera della polizia giudiziaria sopra indicata, è emerso:

(a) che, in data 30.01.2025, intorno alle ore 18:10 circa, personale in servizio presso la Legione



Carabinieri Toscana, Tenenza di Abbadia San Salvatore, nel contesto di attività di controllo «ai fini di prevenzione, repressione di sostanze stupefacenti», espletata nel Comune di Castiglione d'Orcia (SI), in corrispondenza del km 6 della strada provinciale SP/65, si avvedeva della circostanza che un'autovettura Ford Fiesta, [REDACTED], targata [REDACTED] fermava la propria marcia in una area boschiva limitrofa ⁽¹⁾;

(b) che il personale di polizia giudiziaria raggiungeva l'autovettura, ivi condotta da un uomo successivamente identificato nell'odierno imputato [REDACTED], il quale, debitamente richiesto, consegnava al personale della Legione Carabinieri Toscana un involucre, contenente presumibilmente sostanza stupefacente ⁽²⁾;

(c) che, alla luce della *res* oggetto di ostensione ad opera del prevenuto, il personale di polizia giudiziaria, forniti gli avvertimenti di legge (ed acquisito il consenso al prelievo di campioni biologici ad opera del prevenuto, che rinunciava alla facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel corso delle operazioni), conduceva il [REDACTED] presso il più vicino nosocomio al fine di sottoporlo ad accertamenti urgenti ⁽³⁾;

(d) che, in data 31 gennaio 2025, il Presidio Ospedaliero S. Donato – Arezzo procedeva alla presa in carico dei reperti ⁽⁴⁾;

(e) che, eseguiti gli accertamenti, questi ultimi rendevano, per quanto d'interesse, il seguente risultato, di cui al referto del 10.02.2025 ⁽⁵⁾:

(e.1) quanto alle «analisi» del «materiale virtuale»: «urine»: positività alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»:

COCAINA-Screening semiquantitativo		Urine	
Risultato	Positivo/a	CUT OFF = 300 µg/L	
Concentrazione	>900	µg/L	

COCAINA-Conferma (LC-MS/MS)		Urine	
Risultato	Positivo/a	µg/L Neg. <150	
Concentrazione			

è stata riscontrata la presenza di:
ECGONINA-METILESTERE (Metabolita inattivo della COCAINA)= 270.3 µg/L
BENZOILECGONINA (Metabolita inattivo della COCAINA)= FUORI-SCALA - sostanza presente in concentrazione maggiore del Limite di Quantificazione Superiore della metodica in uso
ANALISI ESEGUITA CON TECNICA ANALITICA DI 2° LIVELLO (LC-MS/MS) COME RICHIESTO DALLE LINEE GUIDA

(e.2) quanto alle «analisi» del «materiale virtuale»: «sangue», positività alla sostanza stupefacente del tipo «cocaina»:

COCAINA (metaboliti - P)-Screening qualitativo		Sangue	
Risultato	Positivo/a	CUT OFF = 25 µg/L	

¹ Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.

² Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.

³ Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.

⁴ Cfr. aff. 1 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.

⁵ Cfr. aff. 8 ss. fascicolo delle investigazioni preliminari.

Risultato

Positivo/a

Concentrazione

µg/L. Requisiti minimi di prestazione per Cocaina,

Benzoilecgonina, Cocaetilene: 2 µg/L.

è stata riscontrata la presenza di:
ECGONINA-METILESTERE (Metabolita inattivo della COCAINA)= 2.5µg/L
BENZOILECGONINA (Metabolita inattivo della COCAINA)= 36.1 µg/L

Il Laboratorio adotta i **REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE** indicati nelle Linee Guida del GTFI (Gruppo Tossicologi Forensi Italiani) come **CUT-OFF di positività**

1.3. Deve, pertanto, ritenersi che, all'esito delle investigazioni preliminari, sia emerso che il [REDACTED] abbia assunto sostanze stupefacenti, del tipo «cocaina» e «dopo» (*recte*: in un momento *successivo*, dal punto di vista cronologico) sia stato colto dalla p.g. operante nell'atto di guidare un veicolo a motore.

2. SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

2.1. È opinione del Tribunale che la questione da sottoporsi allo scrutinio di costituzionalità sia munita del requisito della rilevanza, *ex art. 23 l. 87/1953*, per come declinato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale.

2.2. In vista della giustificazione dell'avviso appena osteso, occorre, anzitutto, rilevare:

(a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce una certa «*fluttuazione*» nella individuazione delle «*regole d'uso*» della locuzione «*rilevanza*»: da «*mera applicabilità*» della decisione nel giudizio *a quo*, ad «*influenza*» sul ridetto giudizio, fino a predicare la «*necessaria applicazione*» della norma (tratta dalla disposizione di legge impugnata) ad opera del giudice rimettente;

(b) come, di recente, in taluni pronunciamenti, nel declinare lo scrutinio di *ammissibilità*, *sub specie di rilevanza*, della questione di legittimità prospettata dal giudice *a quo*, la Corte costituzionale abbia chiarito come debba stimarsi «*sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale, anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale, senza che occorra la dimostrazione della sua effettiva capacità di influire sull'esito del processo medesimo*». Ciò, in quanto il presupposto della rilevanza non si identifica nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare» [*cf.* Corte costituzionale, sent. 1.07.2024 (dep. 18.07.2024), n. 135, Pres. Barbera, redd. Modugno-Viganò, § 3.1 *Considerato in diritto*; adesivamente, già, *ex plurimis*, Corte cost., sent. 23.11.2021, n. 247, Pres. Coraggio, red. Buscema, § 4 *Considerato in diritto*].

2.3. Ebbene, proprio in attuazione delle più recenti coordinate ermeneutiche, ricostruita la vicenda come sopra compendiato, ad avviso del Tribunale non paiono porsi dubbi:

(a) da un lato, in ordine alla *applicabilità*, nel giudizio *a quo*, dell'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, nell'attuale formulazione, poiché *disposizione* vigente al momento del fatto ascritto al [REDACTED],

(b) da un altro lato, in ordine alla circostanza che una pronuncia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale prospettata ben potrebbe incidere sull'esercizio della funzione giurisdizionale,

anche soltanto sotto il profilo del percorso argomentativo che sostenga la decisione cui è chiamato il Tribunale ordinario di Siena; ciò in quanto, a tacer d'altro, la prospettata pronunzia additiva (*in bonam partem*) imporrebbe l'accertamento di *aspetti fattuali* (quali quelli relativi all'attualità dello «*stato di alterazione psico-fisica*»), *attualmente obliterati* dalla fattispecie astratta per come rimodulata dal legislatore nel 2024 (*che, invero, assurgevano a basamento dell'incriminazione nella sua formulazione anteriore al 14 dicembre 2024 e, quindi, a thema probandum, oltre che decidendum*).

2.4. Eppure, è opinione del Tribunale che non sia un fuor d'opra osservare come – anche a voler ricostruire in termini maggiormente *pregnanti* lo scrutinio di *rilevanza* della questione (dando, così, luogo ad un *ispessimento* del relativo *requisito* di ammissibilità) – **non potrebbero nutrirsi dubbi in ordine alla stretta, concreta, necessità, nel caso di specie, di applicare l'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, per come rimodulato dalla legge 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U. 29.11.2024, n. 280), con quanto ne segua in punto di effettiva influenza della pronunzia di accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla delibazione rimessa a questo Giudice.** In particolare:

(a) in caso di ravvisata legittimità costituzionale della citata disposizione, il Tribunale, alla luce della ricostruzione dei fatti sopra compendiata, dovrà ritenere integrata la fattispecie di «*guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti*», con conseguente emissione di decreto penale di condanna del prevenuto;

(b) in caso di ravvisata illegittimità costituzionale, nei termini che *infra* verranno dettagliati, il Tribunale, alla luce della ricostruzione dei fatti sopra compendiata, dovrà rigettare la richiesta di decreto penale di condanna formulata dal locale Pubblico Ministero.

2.5. Alla luce delle argomentazioni appena spese, deve, pertanto, confermarsi l'assunto predicativo della *rilevanza*, *ex art. 23 l. 87/1953*, della questione da sottoporsi allo scrutinio di costituzionalità.

3. SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

3.1. **PREMESSA: LA RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA IN ORDINE ALLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 187, PRIMO COMMA, D.LGS. 285/1992.**

3.1.1. È opinione del Tribunale che, in vista di una più agevole comprensione della prospettata questione di legittimità costituzionale, per violazione, sotto molteplici profili, della Carta costituzionale, **occorra, preliminarmente, procedere alla ricostruzione dell'evoluzione normativa che ha recentemente interessato l'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992.**

3.1.2. Come noto, anteriormente alla novella di cui all'art. 1 della legge 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U. 29.11.2024, n. 280):

(a) l'art. 187 d.lgs. 285/1992, rubricato «*guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*» (nel suo testo in vigore dal 30.07.2010) prevedeva, per quanto d'interesse, al primo comma, che: «*Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze*

stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno;

(b) nel delineare l'ambito denotativo e connotativo della disposizione menzionata, in Dottrina e giurisprudenza si era raggiunta una certa concordia in ordine ai seguenti «asserti» per così dire «nomologici»:

(b.1) l'art. 187 cit. descrive una fattispecie (non già di evento, bensì di condotta) di *pericolo* (per vero, *astratto*), funzionale alla tutela (anticipata) dell'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla protezione dell'incolumità degli utenti della strada;

(b.2) la salvaguardia della menzionata «*seriazione di interessi*» ritenuti meritevoli di tutela penale avviene (*recte*: avveniva) attraverso la descrizione di una fattispecie costituita dal concorso di due co-elementi qualificanti: «*da un lato, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; dall'altro l'assunzione di sostanze (stupefacenti o psicotrope), idonee a causare lo stato di alterazione*» (cfr. già Corte cost., ord. 27 luglio 2004, Pres. Zagrebelsky, red. Mezzanotte, quinto capoverso del *Considerato*; adesivamente, *ex multis*, Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. De Rosa, § 2 *Considerato in diritto*), ove si chiarisce che: «*la condotta tipica del reato previsto dall'art. 187 cod. strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione*»);

(b.3) «*l'alterazione richiesta per l'integrazione del reato previsto dall'art. 187 cod. strada esige l'accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall'assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione*» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. De Rosa, § 3 *Considerato in diritto*); *modificazione* che deve atteggiarsi quale «*compromissione dei rapporti fra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sé ed i suoi rapporti con l'esterno*» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp. Basso, § 7 *Considerato in diritto*);

(b.4) per la configurabilità del reato di cui all'art. 187 cit. «*sono necessari un accertamento tecnico-biologico e la sussistenza di circostanze che comprovino la situazione di alterazione psico-fisica*»; di talché, «*alla sintomatologia dell'alterazione, deve dunque accompagnarsi l'accertamento della sua origine e cioè dell'assunzione di una sostanza drogante o psicotropa, non essendo la mera alterazione di per sé punibile, se non derivante dall'uso di sostanza, né essendo tale il semplice uso non accompagnato da alterazione*» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 14 maggio 2020, n. 15078, rv. 279140-01, Pres. Bricchetti, est. Dawan, imp. Gentilini, § 5 *Considerato in diritto*);

(b.5) «*ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici (così Sez. 4, n. 6995 del 9/1/2013, Notarianni, Rv. 254402) secondo cui "deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica, costituito dall'accertamento compiuto sulle sole urine, in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna*

indispensabilità del compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato", fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto; Sez. 4, n. 20043 del 5/3/2015, Torregrossa, Rv. 263890; Sez. 4 n. 3623 del 14/1/2016, Porcelli, non massimata» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 5890, rv. 284099, Pres. Ciampi, est. Pezzella, imp. De Rosa, § 3 Considerato in diritto»; cfr. altresì Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp. Basso, § 9 Considerato in diritto, ove si legge: «le modalità di accertamento previste dall'art. 187 C.d.S., nondimeno, non implicando necessariamente l'accertamento ematico (da ritenersi - ove positivo - risolutivo sulla causa scatenante l'alterazione) consentono di far risalire l'origine dell'alterazione psicofisica all'uso di droghe anche attraverso accertamenti biologici diversi come l'esame delle urine, che seppure di per sé non esaustivi, sono certamente indicativi della pregressa assunzione. Il che consente, di volta in volta, di attribuirvi rilievo a seconda dell'intensità dell'alterazione psicofisica, della concentrazione dei metaboliti e della tipologia di sostanza, di elementi di riscontro esterni - fra le quali anche le prove testimoniali se utili - che consentano di elidere l'eventuale equivocità degli altri dati»);

(b.6) «la scelta legislativa di ancorare la punibilità a presupposti diversi da quelli previsti per la guida in stato di ebbrezza, per configurare la quale è sufficiente porsi alla guida dopo aver assunto alcool oltre una determinata soglia, trova la sua ratio nell'apprezzamento della ritenuta maggior pericolosità dell'azione rispetto al bene giuridico tutelato della sicurezza stradale, che implica l'assenza di ogni gradazione punitiva a fronte dell'accertata alterazione psicofisica causata dall'assunzione di stupefacenti. Tanto è vero che la sanzione prevista dall'art. 187 comma 1^o corrisponde alla più grave sanzione prevista dall'art. 186, comma 2^o, lett. c) e così parimenti si sovrappongono le sanzioni previste per il caso in cui il conducente provochi un sinistro stradale» (cfr. Cass. pen., sez. IV, 25 settembre 2018, n. 41376, rv. 274712-01, Pres. Fumu, est. Nardin, imp. Basso, § 6 Considerato in diritto).

3.1.3. Su tale quadro ermeneutico, assolutamente consolidato nei termini sopra indicati, è intervenuto l'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U. 29.11.2024, n. 280), «**al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incidendo principalmente sugli strumenti di accertamento a disposizione delle forze di polizia. Nello specifico, si supera lo stato di alterazione psico-fisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale, che determinava di fatto la non punibilità di condotte particolarmente pericolose per l'incolumità pubblica**»⁽⁶⁾.

A prescindere dalla *a-tecnicità* (ovvero financo contraddittorietà) degli enunciati sopra riportati (specie nella parte in cui si inquadra l'alterazione psico-fisica quale *presupposto* per la tipizzazione della fattispecie penale, ovvero si ritiene che «lo stato di alterazione psico-fisica» determini «di fatto la non punibilità»), la finalità presa di mira dal legislatore, quale quella di «porre fine alle difficoltà operative», è stata perseguita, per quanto d'interesse, attraverso l'espunzione – dalla descrizione della porzione oggettiva del tipo contravvenzionale di cui all'art. 187 d.lgs. 285/1992 – dell'espressione «in stato di alterazione psico-fisica», che fungeva da *thema*

⁶ Cfr. lavori preparatori al disegno di legge C.12435, presentato in data 28 settembre 2023 dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, pag. 4.

probandum (oltre che *decidendum*), ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen., la valutazione in ordine alla cui integrazione non poteva dirsi sottratta alla *regola di giudizio* dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*.

All'esito dell'intervento normativo, residua, pertanto, una fattispecie penale:

(a) di (condotta) *pericolo(sa)*, asseritamente funzionale alla tutela (anticipata) dell'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla tutela dell'incolumità degli utenti della strada;

(b) descritta nei termini seguenti: «*Chiunque guida ((...)) dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno*»;

(c) la cui porzione oggettiva viene ad essere costruita tramite la giustapposizione (non già di tre, bensì) di due *co-elementi* costitutivi:

- primo elemento: l'agente deve aver assunto sostanze stupefacenti ovvero psicotrope;
- secondo elemento: (in un momento successivo all'intervenuta assunzione) l'agente deve essersi posto alla guida;

(d) il cui *disvalore*:

(d.1) non è più articolato tutt'intorno all'incedere (*anche*) *eziologico* (*oltre che scientificamente fondato*) seguente: «*assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*» → «*compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida*» → «*atto del porsi alla guida*», capace di porre in pericolo l'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», strumentale alla tutela dell'incolumità degli utenti della strada;

(d.2) bensì viene ad assidersi sul *mero dato di successione cronologica* seguente: «*assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*» → «*atto del porsi alla guida*», asseritamente capace di porre in pericolo l'interesse tutelato dall'incriminazione.

Trattasi, a ben vedere, di una ***operazione con effetti espansivi del perimetro della penalità entro il quale rientrerebbero***:

(a) da un lato, ***classi di fattispecie in cui l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto, per ragioni terapeutiche o meno, sostanze stupefacenti o psicotrope, cui sia (concretamente, effettivamente) conseguita un'alterazione psico-fisica*** (o meglio: una compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida);

(b) da un altro lato, ***classi di fattispecie in cui l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione***, per i più svariati motivi:

(b.1) poiché la compromissione delle normali condizioni psico-fisiche, inizialmente datasi, è venuta a cessare a cagione del tempo trascorso tra la *assunzione* di prodotto drogante e l'atto del porsi alla guida;

(b.2) poiché la compromissione delle ridette condizioni non si è mai data, a cagione della totale

assenza di *principio attivo* in sostanze tabellate (7), ovvero della natura sostanzialmente inerte del prodotto tabellato.

A ben guardare, l'esegesi sopra offerta del disposto normativo, come novellato:

(a) trova conforto in un argomento «*letterale*», attribuendo alle *locuzioni* utilizzate dal legislatore il «*sensu facto palese dal significato proprio*», laddove il legislatore specifica una successione (meramente) cronologica tra l'assunzione di stupefacenti o sostanze psicotrope e l'atto del porsi alla guida;

(b) trova corroborazione nell'argomento dell'«*intentio legislatoris*», come agilmente evincibile dalla relazione illustrativa sopra trascritta nella parte d'interesse, da cui emerge chiaramente la ferma intenzione, da parte del regolatore pubblico, di *espungere* dalla porzione oggettiva della contravvenzione *qualsivoglia elemento riferibile (in via immediata e diretta, ovvero mediata ed indiretta)* allo «*stato di alterazione psico-fisica*» del conducente;

(c) resiste al riferimento all'espressione «*ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope*», utilizzata dall'art. 187, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992, attualmente vigente, atteso che il «*trovarsi sotto l'effetto*» ridetto *assurge* a rilevanza (non già nella perimetrazione dell'illiceità penale, bensì) soltanto in vista dell'attribuzione di *ulteriori facoltà* agli organi di polizia stradale; circostanza da cui consegue l'impossibilità di alcun recupero della più volte citata «*alterazione psico-fisica*» ai fini dell'interpretazione costituzionalmente orientata del tipo contravvenzionale delineato dal legislatore;

(d) non si presta ad essere avversata dal riferimento ad argomenti *teleologici*, ovvero ad *interpretazioni (costituzionalmente) orientate al principio di offensività (tout court, ovvero in uno con ragionevolezza e proporzionalità)*, atteso che, come verrà dettagliato *infra*, tratterebbesi, ad avviso di questo Giudice, di *impostazioni ermeneutiche* che muoverebbero – tutte – dall'attribuzione di rilevanza proprio a quello «*stato di alterazione psico-fisica*» che il legislatore ha voluto superare ed al cui recupero osterebbe il principio di legalità, inteso nella sua declinazione di riserva di legge.

3.2. SULLA VIOLAZIONE DELLA NECESSARIA OFFENSIVITÀ, DI CUI AGLI ARTT. 13, 25, SECONDO COMMA, 27 COST., QUALE PRINCIPIO «DIMOSTRATIVO». DIVIETO DI INCRIMINAZIONI «D'AUTORE».

3.2.1. Preliminarmente, non appare un fuor d'opera osservare come da tempo, impegnata nella *difficile* opera di *tracciare il perimetro* della c.d. «*political question*», sottratta al sindacato della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 28 l. 87/1953 ed il correlativo *spazio di giustiziabilità* delle scelte del legislatore, la Dottrina:

(a) abbia, da un lato, delineato la dicotomia tra:

(a.1) c.d. *principi dimostrativi*, capaci di impegnare il legislatore sul piano «*giuridico-costituzionale*» e correlativamente di *supportare, autonomamente*, declaratorie di incostituzionalità di disposizioni rispetto ad

⁷ A ben guardare, si tratta di un'ipotesi la cui predicabilità muove dalla premessa, che (ad onta di talune critiche in Dottrina) appare consolidata in giurisprudenza, secondo cui la qualificazione di una sostanza quale stupefacente richiederebbe esclusivamente la sua sussumibilità entro una *species* tabellata, non occorrendo, all'uopo, alcun ulteriore requisito, tantomeno sostanziale afferente alla ricorrenza di effetti droganti.

essi contrastanti;

(a.2) c.d. *principi argomentativi* (anche detti: «orientativi», ovvero di «mero indirizzo politico»), capaci, viceversa, di impegnare il legislatore soltanto sul piano «politico-costituzionale», non autonomamente giustiziabili, pertanto *incapaci, ex se*, di supportare declaratorie di incostituzionalità, la cui praticabilità verrebbe a dipendere dalla valorizzazione di *ulteriori «norme» o «principi, di cui uno almeno dimostrativo»*;

(b) abbia, da un altro lato, analizzato l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, giungendo a prospettare la portata «dimostrativa» (anche) del *principio di necessaria offensività del reato*, che si appaleserebbe *capace, ex se*, di giustificare una *declaratoria di incostituzionalità*, senza la necessità di alcun ausilio da parte dei (sovente giustapposti) principi di *ragionevolezza e proporzione*; impostazione – quella appena compendiata – che – si asserisce – troverebbe conferma in alcune pronunzie della Corte costituzionale (tra cui, *inter alia*, Corte cost. n. 10 luglio 2002, n. 354 e, sostanzialmente, Corte cost., 8 luglio 2010, n. 249).

3.2.2. Posta questa premessa, è opinione del Tribunale che l'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U. 29.11.2024, n. 280), **nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», in assenza (di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione dei ridetti prodotti, collida frontalmente con il principio di necessaria offensività, di cui agli artt. 13, 25, secondo comma e 27 Cost., assunto nella sua portata dimostrativa.**

A supporto dell'avviso appena osteso, è appena il caso di osservare:

(a) che al fine di predicare la pericolosità di una determinata condotta, occorra procedere ad una valutazione *ex ante, a base totale*, di *accadibilità* di quanto disvoluto (e presidiato dalla sanzione penale predisposta) dal legislatore, da eseguirsi grazie all'ausilio di *leggi scientifiche, universali ovvero probabilistiche*, nonché di *massime di esperienza, generalizzazioni del senso comune*, o dell'*id quod plerumque accidit*;

(b) che, **neutralizzate le potenzialità predittive dell'alterazione psico-fisica** (quale elemento fattuale capace di *assicurare l'operatività di precise leggi scientifiche ovvero massime di esperienza che congetturino, in astratto, una compromissione delle facoltà dell'agente*), il cui rilievo è espressamente escluso dalla ferma volontà del legislatore, **non è dato rintracciare alcun elemento, tantomeno scientificamente fondato, capace di sostenere la conclusione secondo la quale, in assenza di alterazione, possa darsi una qualsivoglia offesa, tantomeno in termini di messa in pericolo all'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale», nella condotta descritta dall'incriminazione per come novellata.**

3.2.3. Proprio la radicale assenza di potenzialità offensiva della condotta sopra perimetrata **dischiude, ad avviso di questo Giudice, una prospettiva di ulteriore, patente, violazione dei basilari canoni costituzionali, che non tollerano incriminazioni «d'autore», poiché confliggenti con il «principio penale del fatto», per vero presupposto indefettibile del principio di offensività.**

A ben guardare, infatti, nelle ipotesi in cui l'agente si ponga alla guida *in assenza di alterazione psico-fisica* dovuta all'assunzione di stupefacenti, il *disvalore della fattispecie incriminatrice*, lungi dall'articolarsi tutt'intorno alla *pericolosità della condotta rispetto all'interesse alla «sicurezza per la circolazione stradale»*, strumentale alla tutela dell'incolumità degli utenti della strada, verrebbe ad assidersi sui seguenti elementi fattuali:

(a) l'essersi l'agente messo alla guida (x); contegno *ex se* pienamente *lecito*;

(b) l'aver l'agente assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (y).

Ebbene, è **opinione del Tribunale** che, proprio la *perfetta liceità* di «x», **permetta**:

(a) **di comprendere come il baricentro dell'incriminazione, deprivata dal rilievo dell'alterazione psico-fisica, verrebbe a rimodularsi tutt'intorno all'aver - l'agente - assunto sostanze stupefacenti ovvero psicotrope**; contegno, per vero:

(a.1) capace, da un lato, di porsi (peraltro soltanto eventualmente) all'estremo della condotta di *detenzione, importazione, esportazione, acquisto, ricezione*, di cui all'art. 75 d.P.R. 309/90, sanzionata peraltro *soltanto in via amministrativa*;

(a.2) oggetto, d'altro lato, dell'art. 72 d.P.R. 309/1990, che vietava *«l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope»*, su cui è intervenuto l'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, in attuazione del referendum del 18 aprile 1993, a decorrere dal 6 giugno 1993;

(b) **di prospettare come – senza la possibilità di assicurare rilievo ad elementi che possano dirsi portatori di potenzialità offensiva rispetto all'interesse tutelato dal legislatore – si sarebbe sostanzialmente innanzi ad un'incriminazione (soltanto apparentemente diretta verso un contegno fattuale congetturato come pericoloso, bensì effettivamente) di un modo di essere dell'agente, assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope**; operazione della cui compatibilità con un sistema penale proprio di uno Stato che rifugga da paternalismi e non sia aduso ad *«overcriminalization»* è lecito dubitare, anche alla stregua di quanto fatto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 249/2010.

3.3. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ-RAGIONEVOLEZZA, DI CUI AGLI ARTT. 3, 13, 25, SECONDO COMMA, 27 COST.: LA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA PRESUNZIONE DI PERICOLOSITÀ SOTTESA ALL'INCRIMINAZIONE.

3.3.1. Anche a non voler aderire alla prospettiva secondo cui il principio di *offensività* meriti l'attribuzione di *portata dimostrativa*, non appare un fuor d'opera rilevare:

(a) come, da tempo, la migliore Dottrina abbia chiarito come:

(a.1) **l'offensività possa essere assunta quale criterio di ragionevolezza alla stregua del quale procedere alla valutazione in ordine alla legittimità costituzionale di fattispecie costruite su presunzioni di pericolosità**;

(a.2) il controllo di «razionalità strumentale, capace di essere assicurato dalla sinergia tra «offensività» e «ragionevolezza» potrebbe-e-dovrebbe spingersi fino a **scrutinare la «fondatezza nomologica degli apprezzamenti empirico-prognostici» che supportano la scelta tecnica di penalizzazione operata dal legislatore;**

(b) come tale prospettiva teoretica sia stata sostanzialmente fatta propria, da tempo, dalla Corte costituzionale, che, in numerosi pronunciamenti, ha avuto modo di precisare che «è riservata al legislatore l'individuazione (...) delle condotte alle quali collegare una presunzione assoluta di pericolo (...) purché non sia irrazionale o arbitraria, ciò che si verifica allorché non sia collegabile all'*id quod plerumque accidit*» (cfr. Corte cost., n. 1 del 1971; n. 71 del 1978; n. 139 del 1982; n. 123 del 1983, n. 62 del 1986, n. 333 del 1991).

3.3.2. Ebbene, proprio nel solco di tale prospettazione, è opinione del Tribunale che l'**art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992**, per come modificato dall'**art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177** (in G.U. 29.11.2024, n. 280), **nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si ponga alla guida «dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», in assenza (di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione dei ridetti prodotti, violi patentemente i principi di necessaria offensività/ragionevolezza, di cui agli artt. 3, 13, 25, secondo comma e 27 Cost., attesa la manifesta arbitrarietà della presunzione di pericolosità sottesa all'incriminazione.**

In vista della giustificazione dell'avviso appena osteso, occorre osservare:

(a) che, come già chiarito sopra, la fattispecie di cui all'**art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992**, sopra richiamata, è capace di operare:

(a.1) sia in relazione a fattispecie concrete in cui l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto, per ragioni terapeutiche o meno, sostanze stupefacenti o psicotrope, cui sia (concretamente, effettivamente) conseguita un'alterazione psico-fisica (o meglio: una compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida);

(a.2) sia in relazione a classi di (sotto-)fattispecie in cui l'agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, in assenza di alcuna (concreta, effettiva) alterazione [per i più svariati motivi: poiché la compromissione delle normali condizioni psico-fisiche, inizialmente datasi, è venuta a cessare a cagione del tempo trascorso tra la *assunzione* di prodotto drogante e l'atto del porsi alla guida; oppure perché la compromissione delle ridette condizioni non si è mai data, a cagione della totale assenza di *principio attivo* in sostanze tabellate, ovvero della natura sostanzialmente inerte del prodotto tabellato];

(b) che la ridetta fattispecie ben si presta ad essere inquadrata:

(b.1) nelle ipotesi *sub* (a.1) quale reato di (condotta) pericolo(sa) «astratto», in cui la *presunzione di pericolosità* posta, in maniera sostanzialmente assoluta, dal legislatore, si nutre di una adeguata base nomologica, volta che si

consideri come è *ragionevolmente congetturabile, ex ante*, il seguente *incedere accidentale*: «*assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*» → «*compromissione delle normali condizioni psico-fisiche indispensabili nello svolgimento della guida*» → «*atto del porsi alla guida*», *potenzialmente* offensivo dell'interesse giuridicamente protetto; *pericolosità* la cui predicabilità si asside proprio sulla *valorizzazione* dell'elemento *fattuale* della *alterazione psico-fisica*, che si presta a fungere da *ponte* tra l'assunzione di stupefacenti e la *valutazione* di *accadibilità* dell'evento disvoluto;

(b.2) nelle ipotesi *sub (a.2)* quale *illecito penale di (condotta) pericolo(sa) «presunto»*, in cui la *presunzione di pericolosità posta, in maniera assoluta, dal legislatore non appare sorretta da alcuna – tantomeno adeguata – base nomologica*, atteso che – *espunta l'alterazione psico-fisica dal novero degli elementi fattuali che possano assumere rilievo in vista dell'impostazione del giudizio di causabilità dell'accadimento disvoluto dal legislatore – la fattispecie si mostra completamente sprovvista di alcuna scientificamente, ovvero, empiricamente, fondata potenzialità offensiva dell'interesse tutelato.*

3.4. SULLA (CONSEQUENTE) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALISMO RIEDUCATIVO DELLA PENA.

3.4.1. È opinione del Tribunale che non possa sottacersi come l'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U. 29.11.2024, n. 280), nella parte in cui sanziona penalmente colui il quale si ponga alla guida «*dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope*», in assenza (di alcun accertamento in ordine alla ricorrenza) di effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione dei ridetti prodotti, violi patentemente il principio del finalismo rieducativo della pena.

A giustificazione dell'assunto, basti osservare:

(a) come, da tempo, la Dottrina abbia messo in luce lo stretto nesso tra il principio di necessaria offensività del reato e la funzione rieducativa della pena, atteso che «*non v'è dubbio che nell'assenza di ogni e qualunque pericolosità concreta della condotta, la pena avrebbe qui una funzione puramente e semplicemente preventiva e nei confronti dei terzi, e nei confronti dell'agente*», rischiandosi, addirittura, la violazione del «*divieto di strumentalizzare l'uomo ai fini di politica criminale*», quale «*principio ispiratore dell'art. 27, 1° comma, Cost.*»;

(b) come, a cagione della radicale assenza di offensività insita nella (sotto-)fattispecie sopra delineata, risulterebbe *ex ante* assolutamente inattuabile l'obiettivo della rieducazione del condannato posto dall'art. 27, terzo comma, Cost. e *non sacrificabile* nemmeno a fronte della valorizzazione di altre funzioni della pena.

3.5. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA-RAGIONEVOLEZZA: LA MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DELL'ASSIMILAZIONE DEL TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI DIFFERENTI.

3.5.1. È opinione del Tribunale che – anche a non voler aderire alle prospettive finora offerte, per tramite della valorizzazione del principio di offensività, se del caso in uno con quello di *ragionevolezza* – **non possa sottacersi come l'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U. 29.11.2024, n. 280), a cagione dell'ampiezza del suo ambito denotativo, verrebbe a sanzionare, con la medesima cornice edittale, fattispecie portatrici di disvalore completamente differente, in spregio al principio di uguaglianza/ragionevolezza.**

All'uopo, basti rilevare come:

(a) altro sia la condotta di *colui il quale, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, con effettiva compromissione psico-fisica, si ponga alla guida*; contegno *ex ante* portatore di una robusta potenzialità offensiva del bene giuridico tutelato;

(b) altro sia, viceversa, la condotta di colui il quale, *in assenza di alcuna compromissione delle proprie capacità di guida, si ponga alla guida*; comportamento *ex ante* ed *in astratto*:

(b.1) privo di alcuna potenzialità offensiva;

(b.2) oppure, speculativamente, per quanto possa essere utile ai presenti fini argomentativi, *dotato di una idoneità offensiva completamente differente* rispetto all'ipotesi *sub a*).

Trattasi, pertanto, di *situazioni empiricamente ed eziologicamente completamente differenti, la cui assimilazione non può conciliarsi con il principio di eguaglianza, in uno con quello di ragionevolezza, che impedisce di assoggettare al medesimo trattamento giuridico vicende differenti.*

4. SULLA IMPOSSIBILITÀ DI PROCEDERE AD UNA «INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA». SULLA IMPRATICABILITÀ DI UNA «(RI-)CONVERSIONE ERMENEUTICA» DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ART. 187, PRIMO COMMA, D.LGS. 285/1992.

4.1. È opinione del Tribunale che le violazioni dei *canoni costituzionali* sopra tratteggiate non si prestino ad essere *neutralizzate* da un'interpretazione *costituzionalmente orientata* della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992.

Sviluppando argomenti soltanto *supra* accennati, non può sottacersi come una *interpretazione orientata al principio di necessaria lesività*:

(a) imporrebbe di *attribuire rilevanza all'elemento della intervenuta alterazione psico-fisica, dato fattuale capace di assicurare l'operatività del pertinente apparato nomologico sulla scorta del quale erigere, ex ante ed in astratto, la presunzione di accadibilità di conseguenti eziologici disvolti dal legislatore; alterazione psico-fisica il cui rilievo nella dinamica della fattispecie di cui all'art. 187, primo comma, cit. è stato espressamente, inequivocabilmente, avversato dal legislatore;*

(b) condurrebbe, ad una paradossale eterogenesi dei fini, volta che si consideri come, pur

funzionale ad assicurare il rispetto del principio di *offensività*, l'operazione d'interpretazione assiologicamente orientata darebbe luogo alla violazione del principio di *legalità, sub specie di riserva di legge*, con *sostanziale neutralizzazione* della precisa scelta legislativa operata nel novembre 2024.

4.2. Peraltro, è appena il caso di osservare come proprio il riferimento al *principio di legalità, sub specie di riserva di legge*, in uno con quello della *separazione dei poteri*, come lucidamente osservato dalla Dottrina in fattispecie assimilabili, **impedirebbe qualsivoglia riconversione ermeneutica della fattispecie di cui all'art. 187, primo comma, cit., da reato di pericolo (in parte qua presunto e per altra parte astratto), in illecito di pericolo «concreto», per la cui integrazione sarebbe necessario l'accertamento, di volta in volta, dell'intervenuta offesa (quale potenzialità di lesione) del bene giuridico tutelato a cagione della condotta effettivamente tenuta dall'agente nella vicenda oggetto del giudizio**; operazione – della cui astratta praticabilità, da tempo, si dibatte, in linea generale, affatto pensosamente, in Dottrina – ma che *non appare praticabile a fortiori* rispetto alla previsione di cui all'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, atteso che, come chiarito, si darebbe luogo ad una *indebita neutralizzazione della precisa scelta del legislatore, che ha voluto impedire all'interprete qualsiasi «recupero» (dell'offensività tramite la riemersione) dell'alterazione psico-fisica (non già tout court, bensì) in vista della perimetrazione della fattispecie incriminatrice.*

5. SULLA PRONUNZIA RICHIESTA ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Alla luce delle argomentazioni sopra compendiate, si stima necessario investire la Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U. 29.11.2024, n. 280), nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva alterazione psico-fisica, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in capo a colui che si ponga alla guida, imposta dagli artt. 3, 13, 25, secondo comma e 27 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

visti gli artt. 134 Cost., 1 l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 ss. l. 11 marzo 1953, n. 87

D I C H I A R A

rilevante e non manifestamente infondata – in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma e 27 della Costituzione – la questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, primo comma, d.lgs. 285/1992, per come modificato dall'art. 1 legge 25 novembre 2024, n. 177 (in G.U.



29.11.2024, n. 280), nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida.

SOSPENDE

il presente giudizio sino alla decisione sulla prospettata questione di legittimità costituzionale.

ORDINA

l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza, in uno con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni di seguito indicate.

ORDINA

che la Cancelleria dell'Ufficio G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale ordinario di Siena, sezione penale, proceda:

- alla comunicazione della presente ordinanza al locale Pubblico Ministero (all'attenzione del sig. Procuratore, dott. Andrea Boni, titolare del procedimento);
- alla notificazione della presente ordinanza:
 - alla persona imputata, presso il domicilio dichiarato: abitazione di residenza, sita in [REDACTED];
 - al difensore d'ufficio della persona imputata, avvocato Deborak Da Vela, del Foro di Siena
- alla notificazione e/o comunicazione della presente ordinanza:
 - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - alla Presidenza del Senato della Repubblica italiana;
 - alla Presidenza della Camera dei Deputati della Repubblica italiana.

MANDA

la Cancelleria dell'Ufficio G.I.P./G.U.P. per quanto di competenza.

Siena, 18 aprile 2025, alle ore 16:15.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(dott. Andrea Grandinetti)

si dà atto dell'impossibilità di redigere e depositare «digitalmente», tramite l'applicativo APP 2.0, la presente ordinanza, trattandosi di provvedimento che non è previsto nel c.d. «titolario» predisposto dal sistema; circostanza che legittima, avuto riguardo al Decreto del Presidente del Tribunale di Siena, ff. dott. Fabio Frangini, n. 25/2025, la redazione e deposito in «analogico» del presente atto, con successiva digitalizzazione a cura della Cancelleria dell'Ufficio G.I.P./G.U.P.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

(dott. Andrea Grandinetti)

Depositato in Cancelleria

il 18.04.2025

Addetta all'Ufficio per il Processo
dott.ssa Caterina Vaccarella